

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 17/09/2020

N° Delibera: 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO, TARIFFE, NUMERO E SCADENZE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.)

L'anno duemilaventi addi diciassette del mese di Settembre alle ore 12:10 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO PAOLINO	PRESIDENTE	Presente
3	BUONO PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
4	BUONO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente *
5	DI COSTANZO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
6	DI MEGLIO ANIELLO	CONSIGLIERE	Presente
7	DI MEGLIO CLOTILDE	CONSIGLIERE	Presente
8	DI MEGLIO MARIO	CONSIGLIERE	Assente
9	DI MEGLIO RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	Assente
11	LOMBARDI GEMMA	CONSIGLIERE	Presente
12	MANGIONE EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
13	VACCA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente

* Entra alle ore 12:18

Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale Dott.ssa Maria Grazia Loffredo. Sono altresì presenti il Responsabile del Settore Tributario, Dott. Luigi Mattered, ed il collaboratore dell'Ufficio Ragioneria, Dott. Nicola Pascale. Il Presidente, Dott. Paolino Buono,

alle ore 12:10, dichiara aperta la seduta dopo aver verificato la sussistenza del numero legale (presenti 11 Consiglieri su 13; assenti i Consiglieri Di Scala Maria Grazia e Di Meglio Mario, mentre il Consigliere Buono Sergio entra alle ore 12:18) ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola il Dott. Mattera, il quale chiarisce che è stata soppressa la IUC . vanno quindi riapprovati i regolamenti per l'applicazione della TARI e dell'IMU. La Tasi è stata soppressa. Il PEF della TARI va approvato entro il 31.12.2020 e prima va inviato alla Autorità d'Ambito e poi all'ARERA. Nelle more della adozione del nuovo PEF con la presente deliberazione si conferma quello adottato per il 2019.

L'ARERA ha dato la facoltà ai Comuni di detassare le attività (in base ai codici ATECO) che hanno dovuto obbligatoriamente chiudere per effetto dei vari DPCM che si sono susseguiti. L'Amministrazione ha deciso di avvalersi di detta facoltà.

Interviene il Presidente, Dott. Buono Paolino, il quale precisa che questo è un modo per andare incontro alle attività.

Prende la parola il Consigliere Di Meglio Clotilde, la quale – posto che le agevolazioni previste per le attività alberghiere sono condivisibili - chiede quali sono le agevolazioni previste per le famiglie.

Il Dott. Mattera chiarisce che la detassazione è possibile solo per alcune attività, in tal senso la delibera ARERA è vincolante, ma proprio per andare incontro alle esigenze dei contribuenti si è pensato di posticipare le scadenze.

Terminata la discussione, non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti. Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano si ottiene il seguente esito:

PRESENTI 11

VOTI FAVOREVOLI 9

VOTI CONTRARI 0

ASTENUTI 2 (Clotilde di Meglio, Aniello di Meglio)

Il Presidente pone, altresì, ai voti l'immediata eseguibilità con separata votazione espressa per alzata di mano e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *“[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]”*;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall'articolo 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che disciplina quanto segue: *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre” [...]”*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/06/2014 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 7 del dì 08/03/2017 e del 30/03/2019;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti

su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo *"il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia"*: tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente

l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;

- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RITENUTO di dare corso alla facoltà appena citata, provvedendo ad adottare anche per l'anno di imposta 2020 le tariffe già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2019;

VALUTATA la necessità, per i motivi esposti al punto precedente, di mantenere altresì invariate le categorie delle utenze non domestiche, recependo solo a decorrere dall'anno 2021 la modifica normativa di cui all'articolo 58-quinquies del Decreto Legge n. 124/2019;

DATO ATTO che è intenzione di questo Ente provvedere all'adozione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 sulla base della facoltà concessa dal citato comma 5, articolo 107 del D.L. n.18/2020 e che l'eventuale differenza con il PEF approvato nell'anno 2019 verrà ripartita sui Piani finanziari dei successivi tre anni;

VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19,;

CONSIDERATE le complessità applicative generate dall'applicazione puntuale di quanto previsto dall'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente con il provvedimento citato, con particolare riferimento all'impossibilità di intervenire nella determinazione

della riduzione del coefficiente Kd di cui all'allegato 1 al DPR 158/1999, stante la riapprovazione delle tariffe TARI 2019 che non consente una revisione dei coefficienti già applicati nello scorso anno per la definizione delle tariffe;

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata, ai sensi dei D.P.C.M., ed alle strutture alberghiere, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative;

RITENUTO che pur non applicando le disposizioni specifiche previste dalla Deliberazione 158/2020 di ARERA, gli effetti prodotti dalla decisione dell'Amministrazione sia comunque di pari effetto per i contribuenti o addirittura configuri situazioni agevolative ancor più ampie, in corrispondenza dell'intenzione di non limitare il riconoscimento di un trattamento agevolato all'unica condizione connessa alla chiusura forzata disposta dai vari D.P.C.M.. Infatti è incontestabile che sull'Isola i fruitori dei servizi alberghieri è rappresentato per la maggior parte da turisti e l'impossibilità per i cittadini italiani e non di spostarsi tra Regioni e tra Comuni, ha di fatto reso impossibile esercitare l'attività, pur non essendo vietata dai D.P.C.M.;

RITENUTO di introdurre una detassazione tariffaria stimata in base ai giorni di chiusura disposti dai vari D.P.C.M. e ai giorni di effettiva chiusura per gli alberghi;

RITENUTO di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2020, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2021 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del

Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo"*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti;

OSSERVATO che la facoltà di applicazione delle tariffe 2019 non solleva dall'obbligo di fissare una rata a saldo successiva al 1° dicembre;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al*

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 10.09.2020, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del Settore Tributario, richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che l'importo complessivo stimato per le suddette riduzioni verrà garantito attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

DELIBERA

- di approvare, per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 2 del 30/03/2019 già in vigore per l'anno 2019;
- di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo

del tributo;

- di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020:
 - **Prima rata** - 31 ottobre 2020
 - **Seconda rata** – 30 novembre 2020
 - **Terza rata** – 31 gennaio 2021
 - **Quarta rata** – 28 febbraio 2021
- di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà validato dall'Ente Territorialmente Competente ed adottato da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione dei Piani Finanziari degli anni successivi sarà inserito l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra i costi determinati nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;
- di accordare una detassazione tariffaria stimata in base ai giorni di chiusura disposti dai vari D.P.C.M. e ai giorni di effettiva chiusura per gli alberghi, che verrà applicata direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'anno di imposta 2020;
- di prevedere che la copertura del mancato gettito derivante dall'agevolazione di cui al punto precedente sia disposta mediante apposita autorizzazione di spesa e sia assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- di stabilire che nel caso in cui la notifica degli atti non venga effettuata almeno dieci giorni prima della scadenza della rata, il contribuente potrà effettuare il pagamento, senza aggiunta di alcun onere, entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica;
- di approvare il relativo regolamento TARI;
- di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
- di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 6 DEL 17.09.2020

**Oggetto: approvazione regolamento, tariffe, numero e scadenze rate di versamento della
tassa rifiuti (TARI)**

PARERE TECNICO
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00)

In ordine al parere richiesto, sotto il profilo della regolarità tecnica relativo alla proposta di deliberazione di cui
oggetto;

Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di delibera;

Viste le disposizioni in materia;

Esprime parere favorevole

BARANO D'ISCHIA li, 10.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Dott. Luigi Mattera

PARERE CONTABILE
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00)

In ordine alla regolarità contabile:

Esaminati gli atti trasmessi unitamente alla proposta della presente delibera;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Esprime parere FAVORVILE

BARANO D'ISCHIA li, 10.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Ottavio Di Meglio

COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/00)

In ordine alla copertura finanziaria;

ATTESTA che il relativo impegno di spesa è stato assunto nell'intervento _____

capitolo _____ del Bilancio di previsione _____ al numero _____;


BARANO D'ISCHIA li,.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Ottavio Di Meglio

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)

REVISORE UNICO

VERBALE N. 10



L'anno 2020 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 12.00 è presente presso lo studio del Dott. Maiorano Luigi sito in Bellizzi (SA) alla via Marsala, 8, lo stesso dottore, eletto Revisore dei Conti unico con delibera di C.C. n. 22 del 13.12.2019, così come da estrazione della Prefettura di Napoli in data 28 ottobre 2019; acquisita al protocollo dell'Ente in data 29 ottobre 2019 con prot. 7726;

IL REVISORE UNICO

- Considerato che ha ricevuto la proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto il regolamento, le tariffe e le scadenze della TARI per l'anno 2020;

Il Revisore Unico

Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto il regolamento, le tariffe e le scadenze della TARI per l'anno 2020, riportante i pareri favorevoli tecnico e contabile del Servizio finanziario;

VISTO

- L'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006;
- L'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 inerente la delibera di approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO, di accordare una detassazione tariffaria stimata in base ai giorni di chiusura disposti dai vari D.P.C.M. ed ai giorni di effettiva chiusura per gli alberghi, che verrà applicata direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'anno di imposta 2020;

RITENUTO, di prevedere che la copertura del mancato gettito derivante dall'agevolazione di cui al punto precedente sia disposta mediante apposita autorizzazione di spesa e sia assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Tutto ciò premesso

Il Revisore Unico

RITIENE che in relazione alle proprie competenze di esprimere **parere favorevole** sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto approvazione regolamento, tariffe e scadenze TARI anno 2020, con obbligo di invio della relativa deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, così come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

Bellizzi, li 10 settembre 2020

Il Revisore Unico

(Dott. Maiorano Luigi)

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. PAOLINO BUONO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 24/09/2020 al 9/10/2020

BARANO D'ISCHIA li, 24 SET, 2020

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

BARANO D'ISCHIA li, 24 SET, 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO